



CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581
www.comune.velletri.rm.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017 DELL'ISTITUENDO CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO DI ROMA.

IL DIRIGENTE ad interim I SETTORE

Premesso che

- è in corso di strutturazione il sistema dei servizi per giustizia riparativa in materia penale di cui all'articolo 42, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2022, ovvero sia l'insieme di tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione dei programmi di giustizia riparativa, secondo quanto disposto dagli articoli da 61 a 67, nonché 92 e 93 del medesimo decreto;
- tale sistema si articola a più livelli:
 - la Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, della quale il Ministero della Giustizia si avvale per provvedere al coordinamento nazionale dei servizi stessi, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio (articolo 61 del decreto legislativo n. 150/2022);
 - le Conferenze locali per la giustizia riparativa, una per ciascun distretto di Corte di Appello, cui spetta individuare, nell'ambito territoriale di competenza, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa (articoli 63 e 92 del decreto legislativo n. 150/2022);
 - i Centri per la giustizia riparativa, cioè le strutture pubbliche cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa (articoli 42, comma 1, lett. g), 63 e 64, del decreto legislativo n. 150/2022);
- l'art. 63 del suddetto decreto, in particolare, prevede l'istituzione di Centri per la giustizia riparativa in ogni distretto di Corte d'Appello, con il compito di coordinare i programmi di giustizia riparativa, garantire livelli essenziali delle prestazioni, collaborare con autorità giudiziarie, enti locali, servizi sociali e associazioni;

Dato atto che

- la Conferenza locale, nella seduta del 22/07/2025 ha concluso la ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della Giustizia o operanti in virtù di protocolli d'intesa stipulati con gli uffici giudiziari o con altri soggetti pubblici, presenti nel proprio distretto di Corte d'Appello, operanti alla data del 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2022, redigendo, quindi, ai sensi del medesimo comma 2, l'elenco dei servizi che hanno superato tale verifica, elenco dal quale gli Enti locali devono attingere per la prima apertura del Centro di giustizia riparativa dei relativi distretti di Corte d'Appello;
- la Conferenza locale, nella seduta del 22/07/2025, tenuto conto del fabbisogno di servizi sul territorio, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 150/2022, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, ha quindi individuato il Comune di Velletri quale soggetto idoneo, per risorse, competenze ed esperienza, cui affidare la gestione del Centro per la giustizia riparativa da istituire nell'ambito del distretto di Corte d'Appello di competenza;
- il Comune di Velletri ha manifestato formalmente, in sede di Conferenza locale svoltasi in data 22/07/2025, e successivamente con nota prot. n. 45782 del 28/07/2025, la propria disponibilità a farsi carico dell'istituzione del Centro per la giustizia riparativa;

Preso atto che

- l'avvio sul territorio di un centro di giustizia riparativa (CGR) richiede l'istituzione di un servizio focalizzato sulla mediazione penale e la riparazione del danno. Il centro deve garantire la volontarietà dei partecipanti, la riservatezza e l'imparzialità dei mediatori esperti, offrendo uno spazio protetto per il dialogo tra vittima e autore del reato;
- tale attività richiede il supporto di professionalità che devono essere necessariamente acquisite tramite rapporti con altri soggetti;

Precisato che

- il sistema dei servizi per la giustizia riparativa è configurato secondo un modello organizzativo prossimo alle comunità territoriali, tenuto conto anche del fatto che la ricostituzione dei legami con la comunità è uno degli obiettivi dei programmi di giustizia riparativa, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2022, e che la comunità nella sua veste istituzionale riveste in tali programmi un ruolo primario, ai sensi dell'art. 43, comma 1 lettera c) del medesimo decreto;

Considerato che

- all'istituzione dei Centri per la giustizia riparativa si provvede mediante sottoscrizione di protocollo d'intesa tra la Conferenza locale e l'Ente individuato;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.193 del 19/08/2025 è stato approvato dal Comune di Velletri lo schema di Protocollo d'intesa per l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa, relativamente al distretto di Corte d'Appello di Roma;

- detto protocollo è stato sottoscritto da entrambe le Amministrazioni ed acquisito al prot. dell'Ente al n. 63959 del 23/10/2025;

Rilevato che

- il modello di giustizia di tipo riparativo scaturisce da un lungo processo di evoluzione culturale e legislativa, che ha portato a rivedere il concetto stesso di giustizia, come “ricomposizione”, di cui la mediazione diventa il principale strumento attuativo;
- la giustizia riparativa è intesa come “*qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale*” (Direttiva 29/2012/UE);
- siffatto modello di giustizia consente di restituire dignità alla vittima, prestando attenzione ai danni alla stessa provocati, introduce la dimensione della responsabilità verso l'altro nella sua più immediata concretezza ed è volta al ripristino dei legami familiare, sociale e comunitario;

Considerato che

- il Ministero della Giustizia nel protocollo di intesa sottoscritto ai sensi dell'art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 150/2022, ha stabilito che l'Ente locale è il soggetto, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del d.lgs. n. 150/2022, cui è affidata “*l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa*” e assicura che i centri, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2022, gestiscano il servizio scegliendo una delle seguenti forme, equivalenti e pariordinate:
 - a) avvalendosi di personale dell'Ente locale di riferimento;
 - b) mediante stipula di contratto di appalto con mediatore esperti esterni all'Ente locale di riferimento, secondo quanto già previsto dagli articoli 140 e ss., del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ora, 127, 128, del decreto legislativo n.36/2023;
 - c) mediante affidamento del servizio a enti del terzo settore, a mezzo di modelli organizzativi di amministrazione condivisa (nella forma della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento o della convenzione, di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 56, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 106/2016);
- che lo strumento di cui intende avvalersi questa Amministrazione per la realizzazione e l'attuazione di quanto innanzi descritto è la convenzione (art. 56 del d.lgs.117/2017) con un soggetto del terzo settore (organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale , iscritte da almeno sei anni nel RUNTS) che abbia conseguito la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 150/2022 e successivi decreti attuativi, e che risultino inseriti nell'apposito elenco istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n.150/200 e successivi decreti attuativi;

Visti

- la Direttiva 2012/29/UE che istituisce ‘*norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*’ e considera, in particolare, il reato come una violazione dei diritti individuali delle vittime, oltre che come fatto socialmente dannoso, e dunque stabilisce che i diritti in essa previsti vadano assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima;
- i Principi Base delle Nazioni Unite sull'impiego dei programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale (Risoluzione ECOSOC 2002/12) e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec (2018)8 “*Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale*”;
- le Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato del 17 maggio 2019, che avviano un processo di sistemazione organica in materia, integrando i risultati delle esperienze sin qui sperimentate in Italia dai servizi della giustizia, con le recenti indicazioni normative a livello nazionale ed europeo, invitando alla condivisione della cultura riparativa attraverso un approccio integrato con gli enti territoriali, i decisori pubblici, il non *profit* che insieme agli operatori della giustizia hanno la responsabilità di costruire processi di gestione e ricomposizione dei conflitti;
- la legge 27 settembre 2021 n. 134 recante “*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”;
- il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 “*Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”;
- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- l'art. 56 del Codice del Terzo Settore prevede che “*le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (la cui procedura per l'iscrizione verrà definita con apposito Decreto Ministeriale così come stabilito all'art. 53 del Codice in questione), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato*”; le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”; l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;

- l'art. 119 del D.lgs. 267/2000, che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;
- la legge n. 328/2000 (“*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”), che ha introdotto nell’ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo settore;
- la legge n. 241/1990;
- il Protocollo d’Intesa innanzi menzionato;

In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 295 del 19/12/2025 avente ad oggetto: “*Avvio delle attività propedeutiche all’attivazione del Centro per la Giustizia Riparativa. Approvazione progetto*”;

Tutto ciò premesso è pubblicato il seguente

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Art. 1 – Oggetto della convenzione e finalità

Il presente Avviso mira all’individuazione di un soggetto del Terzo Settore interessato a stipulare apposita convenzione con il Comune di Velletri avente ad oggetto la gestione del Centro di giustizia riparativa del distretto di Corte d’Appello di Roma nel Comune di Velletri.

L’ETS a cui il Comune affiderà la gestione del servizio, dovrà operare secondo il modello della giustizia riparativa, con gli strumenti e i programmi previsti dal Titolo IV, artt. 42-67 del Decreto Legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150, nonché secondo le modalità e i requisiti descritti nel protocollo sottoscritto tra il Comune di Velletri e il Ministero della Giustizia, allegato al presente avviso, cui la proposta progettuale da presentarsi dovrà aderire in tutte le sue parti.

In considerazione dell’oggetto della procedura e delle esigenze connesse alla più efficace attuazione del progetto, sarà individuato un solo soggetto proponente (ETS singolo o associato in forma di ATS), la cui proposta progettuale risulterà maggiormente coerente con gli interessi pubblici definiti dal presente Avviso.

Il presente Avviso ha scopo esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche soggettive né l’assunzione di obblighi negoziali in capo al Comune di Velletri, il quale si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, nonché di non procedere alla stipula di successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Art. 2 – Requisiti essenziali per il funzionamento del Centro

Nella proposta progettuale presentata dovranno, in particolare, essere garantiti dall'ETS proponente, tra gli altri requisiti stabiliti dal Protocollo all'art. 3, comma 3.3:

- impiego di mediatori esperti in giustizia riparativa in possesso della qualifica legale e inseriti nell'apposito elenco (articolo 2, comma 3, primo periodo, del testo LEP);
- un numero di mediatori esperti pari a sei a tempo pieno o di un numero di mediatori esperti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di sei mediatori esperti a tempo pieno (articolo 2, comma 3, secondo periodo, del testo LEP);
- numero e caratteristiche dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa assegnati ad ogni programma (articolo 4, comma 1, primo periodo, prima ipotesi, del testo LEP);
- garanzia di un numero totale di massimo tre interpreti a tempo pieno o di un numero di interpreti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di tre interpreti a tempo pieno, che siano anche traduttori e, ove necessario, anche di lingue storiche riconosciute (articolo 4, comma 4, del testo LEP);

Oltre alle attività previste dal suddetto Protocollo d'Intesa, l'ETS dovrà garantire l'attività di coordinamento e rendicontazione amministrativa, secondo le tempistiche indicate dal Comune.

Il Comune di Velletri, oltre ad avere la titolarità delle scelte e degli obiettivi del progetto, avrà a proprio carico le funzioni di supervisione progettuale.

Il Comune di Velletri garantisce la disponibilità di spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, privi di barriere architettoniche e accessibili alle persone con disabilità o ridotta mobilità, nonché idonei ad assicurare in concreto libertà di partecipazione, riservatezza e indipendenza (articolo 4, comma 1, primo periodo, seconda ipotesi, e secondo periodo, del testo LEP).

Art. 3 – Durata e risorse

La convenzione di cui al presente avviso avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Non è prevista alcuna forma di rinnovo tacito.

Le risorse destinate all'ETS dal Comune di Velletri all'istituzione e al funzionamento del Centro per la giustizia riparativa ammontano, in via presuntiva, a massimo € 195.000,00 annui, comprensivi di IVA e altri oneri di legge se e in quanto dovuti, al netto delle spese afferenti le utenze.

Si precisa, pertanto, che le suddette risorse potranno essere oggetto di modifiche e/o aggiornamenti a seguito dell'adozione del Decreto di riparto del MEF, con conseguente eventuale necessità di rimodulare le attività progettuali e il relativo budget in funzione dei nuovi importi assegnati.

Tale somma assume natura esclusivamente compensativa dell'operato del Partner progettuale, al fine di consentire un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale.

L'importo sarà erogato a fronte dell'attuazione degli interventi concordati alle condizioni e con le modalità stabilite in sede di convenzione, a titolo di contributo e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto convenzionato, con obbligo di restituzione, a consuntivo, di quanto eventualmente percepito in più rispetto ai costi effettivamente sostenuti.

Nell'importo previsto sono ricompresi tutti gli elementi economici per la realizzazione dei servizi e degli interventi, quali, a titolo esemplificativo: il costo per il personale, le spese per materiale necessario alla realizzazione delle attività e altri costi di coordinamento e organizzazione delle azioni previste e spese generali.

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare all'avviso e requisiti di partecipazione

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza e a norma di quanto disposto dall'art. 64, comma 2, del Decreto Legislativo n. 150/2022, sono ammessi a partecipare alla procedura gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D. Lgs. 117/2017, aventi oggetto sociale coerente con la presente procedura, che, in forma singola o a vario titolo associati, siano interessati alla realizzazione degli interventi sopra descritti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione, per ciascun progetto, singolarmente e contestualmente nell'ambito di un raggruppamento, ovvero partecipare in più di un raggruppamento, pena l'esclusione dalla procedura.

Per poter partecipare alla selezione, i soggetti interessati dovranno dichiarare, in sede di domanda di partecipazione, di essere stati inseriti negli appositi elenchi redatti dalla Conferenze Locali, elenco dal quale gli Enti locali devono attingere per la prima apertura del Centro di giustizia riparativa dei relativi distretti di Corte d'Appello, nonché di possedere i seguenti requisiti connessi con l'oggetto della presente procedura:

a. iscrizione da almeno sei mesi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore;

Le Cooperative Sociali ex lege n. 381/1991 devono essere iscritte nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative ed all'Albo regionale delle Cooperative Sociali.

Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali (qualora non fossero istituiti si considerano i rispettivi albi, registri o elenchi nazionali).

Gli altri soggetti senza scopo di lucro dovranno esibire copia dello statuto e atto costitutivo da cui evincere la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto dell'appalto.

Si applica la normativa in materia di iscrizione e trasmigrazione degli ETS al RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

b. sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con le attività progettuali della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo statuto o da analogha documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto partecipante;

c. essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione;

d. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver conferito incarichi a ex dipendenti del Comune di Velletri (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso per conto del Comune di Velletri, negli ultimi tre anni di servizio;

e. essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva e per tutto il personale volontario;

f. possedere una comprovata competenza ed esperienza nell'ambito degli interventi oggetto del presente Avviso almeno tra il 31.12.2018 ed il 31.12.2023, così come richiesto in sede di ricognizione dei servizi afferenti all'ambito della giustizia riparativa della Conferenza Locale;

g. disporre di un numero totale di massimo tre interpreti a tempo pieno o di un numero di interpreti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di tre interpreti a tempo pieno, che siano anche traduttori e, ove necessario, anche di lingue storiche riconosciute (articolo 4, comma 4, del testo relativo ai livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, c.d. LEP);

h. disporre di sei mediatori esperti a tempo pieno o di un numero di mediatori esperti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di sei mediatori esperti a tempo pieno (articolo 2, comma 3, secondo periodo, del suddetto testo LEP). I mediatori esperti devono essere in possesso di comprovata qualifica legale e inseriti nell'apposito elenco (articolo 2, comma 3, primo periodo, del suddetto testo LEP);

In caso di partecipazione di ETS in forma plurisoggettiva, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti generali previsti dal presente Avviso, i requisiti speciali dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dal Soggetto concorrente designato come Capogruppo/Mandatario.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dal legale rappresentante dell'Ente interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione procedente effettuerà i controlli sull'effettivo possesso dei requisiti dichiarati e, in caso di accertamento del mancato possesso degli stessi, escluderà dalla procedura, in qualsiasi fase della stessa, il partecipante.

Si rammenta che i requisiti dovranno essere posseduti per l'intera durata di svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

È ammessa la collaborazione con altre Associazioni di volontariato e di promozione sociale o di altri soggetti del Terzo Settore quali enti partner, la cui adesione al progetto dovrà essere preventivamente manifestata in sede di istanza di partecipazione con apposita attestazione indicante il ruolo che gli stessi andranno ad assumere.

Art. 5 – Modalità di partecipazione all'avviso pubblico

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in modalità telematica, entro il **termine del 11/02/2026 ore 12:00**, a pena di esclusione, **esclusivamente utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:**affari.generali@pec.comune.velletri.rm.it con allegata copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante. Nell'oggetto della P.E.C. Indicare: la dicitura *“AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017 DELL'ISTITUENDO CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO DI ROMA”*.

L'invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione, ove per disguidi elettronici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il termine previsto di scadenza. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive, pervenute dopo la scadenza del termine, né saranno accettate candidature trasmesse con modalità differenti da quelle previste.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ai fini della candidatura. La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore, allegando in tal caso originale o copia autenticata della procura generale o speciale. In caso di partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione. In tal caso dovrà essere allegata copia autenticata del mandato collettivo conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;

b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta secondo il modello Allegato al presente Avviso nella quale il proponente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti all'art. 4 ed il rispetto delle altre condizioni disciplinate nel presente Avviso.

La dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del soggetto proponente. La dichiarazione in parola dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- procura generale o speciale (in caso di sottoscrizione da parte di procuratore), in originale o in copia autenticata;

- copia non autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto/i proponente/i;
- documento di identità in corso di validità;

In caso di ETS in composizione plurisoggettiva, tale dichiarazione dovrà essere compilata dal legale rappresentante/procuratore di ciascuno dei soggetti componenti l'aggregazione.

c. Proposta progettuale (massimo 10 pagine) sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del soggetto proponente. La Proposta Progettuale dovrà essere elaborata muovendo dalle indicazioni progettuali fornite nel presente Avviso, evidenziando, tra l'altro, il ruolo del Soggetto Partner, le figure impiegate, le ore dedicate, le risorse strumentali messe in campo.

La proposta dovrà in ogni caso prevedere inderogabilmente le attività disciplinate dal Decreto Legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 in tema di "Disciplina organica della giustizia riparativa", nonché tutte le prescrizioni contenute nel sopra richiamato Protocollo d'Intesa.

d. quadro economico-finanziario analitico e completo, comprensivo delle fonti di finanziamento previste e dovrà risultare chiaramente quale apporto di mezzi e risorse, in termini percentuali, l'organismo partecipante intenda eventualmente garantire in aggiunta al budget complessivo del progetto come sopra specificato;

e. cronoprogramma delle attività progettuali, con indicazione del periodo e delle fasce orarie di svolgimento delle stesse. Le attività previste da ciascun progetto dovranno essere della durata minima annuale, oltre la quale esse potranno proseguire fino all'esaurimento delle risorse assegnate e verranno liquidate previa rendicontazione delle spese sostenute;

f. curriculum in formato europeo delle risorse umane che l'ente proponente intende impiegare ai fini della realizzazione della proposta progettuale, redatti dagli interessati in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per ogni mediatore impegnato nel servizio, dovrà essere prodotto apposito attestato di iscrizione nel pertinente registro nazionale, a comprova della relativa professionalità;

g. accordi di partenariato con i partner componenti della rete che si intende attivare, che specifichino le azioni da realizzarsi nel progetto a carico di ciascuno e le tempistiche di relativa disponibilità.

Si precisa che gli enti interessati possono presentare una sola proposta progettuale.

In caso di ETS in composizione plurisoggettiva, la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni partecipativi assunti.

Art. 6 – Cause di esclusione

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

- a. pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
- b. pervenute con modalità differenti da quelle indicate;
- c. incomplete nei dati di individuazione del soggetto e del suo recapito, se non desumibile altrimenti dalla documentazione allegata;
- d. sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;
- e. prive dei requisiti richiesti.

Art. 7 – Processo di valutazione delle proposte progettuali e valutazione

Alla scadenza del termine fissato per la ricezione delle domande, in osservanza della Legge n. 241/1990 in tema di pubblicità, le proposte progettuali saranno esaminate e valutate da apposita Commissione tecnica da nominarsi con atto dirigenziale dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande.

La procedura in questione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un'unica domanda, fermo restando il conseguimento del punteggio minimo.

La Commissione procederà a verificare la regolarità formale della documentazione pervenuta e successivamente, in seduta riservata, alla verifica/valutazione dei progetti pervenuti, alla relativa attribuzione del punteggio ed alla formulazione della graduatoria finale.

Il presente Avviso non vincola in alcun modo il Comune di Velletri alla realizzazione dei progetti presentati. La proposta progettuale dovrà raggiungere il punteggio minimo di almeno a 60/100 in base ai suesposti criteri, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi alla presente procedura. Le proposte progettuali che ottengono un punteggio inferiore a 60/100 verranno escluse dalla presente procedura. La commissione procederà, in relazione ai punteggi assegnati, all'elaborazione della graduatoria finale di merito.

La commissione, altresì, avrà facoltà durante l'espletamento della procedura di chiedere delucidazioni o integrazioni.

Il Comune di Velletri può, sino alla sottoscrizione della convenzione, revocare e/o annullare la procedura, per mutamenti legislativi o per mutate ragioni di pubblico interesse, per mutate esigenze organizzative, per la mancata copertura finanziaria, per il mancato trasferimento delle pertinenti risorse ministeriali, senza che da ciò ne possa derivare alcuna pretesa da parte degli Enti ritenuti idonei, anche a titolo di danno.

Art. 8 – Criteri di valutazione

Le proposte progettuali dovranno essere formulate in modo sintetico illustrando in maniera organica, coerente e dettagliata i contenuti corrispondenti ai criteri di valutazione indicati nelle tabelle sotto riportate.

La Commissione tecnica di valutazione avrà a disposizione, per la valutazione di ciascuna proposta progettuale, complessivamente 100 punti che verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	Sub criteri	Punteggio massimo
1. Qualità della proposta progettuale (max 20 punti)	1.a proposta organizzativa delle attività, coerenza con i principi della giustizia riparativa, innovatività	7
	1.b Organizzazione generale del servizio in relazione a tempi e risorse umane e strumentali impiegate	7
	1.c Analisi del contesto territoriale	6
2. Esperienza e competenze (max 20 punti)	2.a Esperienza pregressa in ambito di giustizia riparativa (1 punto per ogni anno di esperienza)	10
	2.b Esperienza pregressa dei professionisti impegnati nel progetto	10
3. Risorse di co-progettazione (max 5 punti)	Risorse messe a disposizione del progetto (strumentali, logistiche, umane)	5
4. Capacità di realizzare un sistema integrato di interventi per il territorio e di sensibilizzazione sulle tematiche specifiche (max 25 punti)	3.a Collaborazione con altre realtà territoriali (servizi sociali, sanitari, educativi, formativi)	5
	3.b Offerta di progetti ed interventi finalizzati al reinserimento sociale di autori di reato	10
	3.c Bacino di utenza coinvolto (adulti, minori, entrambe le categorie)	10
5. Gestione, monitoraggio e valutazione (max 10 punti)	Strumenti per la verifica in itinere del progetto, di monitoraggio del progetto e dei singoli percorsi individuali	10
6. Sostenibilità economica ed efficienza nell'uso delle risorse (max 20 punti)	5.a Congruità dei costi e sostenibilità nel tempo	10
	5.b Capacità di ottimizzare le risorse disponibili, anche in ottica di contenimento dei costi	10

L'ETS individuato sarà quello che avrà conseguito il maggior punteggio.

A parità di punteggio finale, nella stesura della graduatoria verrà data priorità a chi ha ottenuto un punteggio più elevato nella sezione relativa al criterio n. 2.

Art. 9 – Convenzione

L'Ente selezionato sarà invitato dall'Amministrazione procedente alla stipula di un'apposita Convenzione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. contenente la regolamentazione dei reciproci rapporti.

La Convenzione, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nel Progetto selezionato e nel Protocollo d'Intesa, regolerà i rapporti tra il Comune di Velletri e l'Ente per la realizzazione degli interventi.

Con la stipula della Convenzione, il Comune di Velletri inviterà il Soggetto selezionato a:

- a. versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
- b. prestare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti;
- c. costituire la garanzia definitiva nelle forme previste nello schema di convenzione ove prevista.

La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione secondo la normativa vigente, con le modalità e le tempistiche definite dal progetto.

Il Soggetto Attuatore dovrà quindi provvedere, oltre che ad un monitoraggio costante del progetto, alla rendicontazione dell'attività svolta, confrontando i risultati raggiunti con gli obiettivi individuati nella convenzione. La rendicontazione delle attività ha, infatti, lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi, e dimostrare il conseguimento dei risultati attesi e posti alla base del progetto.

Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole e le scadenze periodiche definite dal progetto.

L'Ente selezionato sarà altresì tenuto a rispettare le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti al progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati.

Art. 10– Pubblicazione avviso

Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti" e all'Albo Pretorio on line del Comune di Velletri.

L'Amministrazione procederà con coloro che avranno manifestato interesse, riservandosi la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione.

Art. 11 – Responsabile del procedimento

Il responsabile unico del procedimento inerente il presente avviso è il la Dott.ssa Carmen Cranco.

Art. 12 - Riservatezza delle informazioni

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l'Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il relativo procedimento amministrativo.

Art. 13 – Trattamento dei dati

L'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (General data Protection Regulation) 2016/679 è resa attraverso il link <https://www.comune.velletri.rm.it>.

Art. 14 – Nomina del responsabile esterno del trattamento

Ai fini della stipula della convenzione e della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679 l'ente affidatario provvederà alla nomina di un Responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare questo Comune.

In particolare, il Responsabile esterno del trattamento dovrà:

- conservare dei registri delle proprie attività di trattamento, al fine di essere in grado di fornire le informazioni incluse in tali registri alle autorità di controllo, su loro richiesta;
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come previste dall'art. 32 GDPR;
- attenersi alle regole relative all'impegno dei sub-responsabili se è stato autorizzato alla nomina e che i sub-responsabili devono essere nominati alle stesse condizioni previste nell'appalto tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- collaborare con il Titolare del trattamento dei dati qualora sia chiamato davanti alle Autorità di controllo;
- su richiesta del Titolare del trattamento, restituire o distruggere i dati personali al termine dell'accordo, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge dell'Unione o dello Stato italiano;

- fornire al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità con il GDPR;
- consentire che il Titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile esterno del trattamento mantiene indenne il Titolare del Trattamento per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano a lui imputabili.

Art.15 - Pubblicazione

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet www.comune.velletri.rm.it, all'albo pretorio online del Comune di Velletri e nella sezione Amministrazione Trasparente e vi resterà per tutto il periodo utile per la presentazione delle richieste.

Art. 16 - Norma finale

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Velletri, che sarà libero di affidare o meno la realizzazione del progetto di che trattasi, così come di avviare altre procedure e/o trattative e di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso pubblico si rimanda alla vigente normativa in materia.

Velletri, 03/02/2026

Il Segretario generale

Dott.ssa Simona D'Urbano

Allegati

- Protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero della Giustizia;
- Modulistica